



REGIONE
ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
Ufficio A.I.A.
Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE)

FAQ DGR 28 aprile 2020 n. 238 e art. 103 Decreto “Cura Italia” (L. n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18)

FAQ N. 1

Domanda A quali installazioni si applicano le seguenti indicazioni operative previste dalla DGR 238/2020 alla parte I. **INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVAMENTE AGLI ADEMPIMENTI SUGLI AUTOCONTROLLI DELLE EMISSIONI PREVISTI DAI PIANI DI MONITORAGGIO DELLE A.I.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE:**

- a) la sospensione fino al termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, degli adempimenti sugli autocontrolli delle emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A, laddove tali autocontrolli richiedano il ricorso a laboratori di analisi esterni o in caso di sospensione dell'attività, come stabilito dal richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- b) nei casi di cui al punto precedente, la modifica del numero complessivo di autocontrolli delle emissioni, previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A limitatamente al periodo di sospensione, relativamente all'annualità 2020, senza necessità di modifiche dell'autorizzazione;
- c) il differimento di 60 gg a partire dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID--19, dei termini per adempiere alle prescrizioni della vigente AIA che richiedono l'esecuzione di piani di miglioramento programmati, l'attivazione di impianti o modifiche tecnologiche;
- d) il differimento di 90 gg dal termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID--19, degli adempimenti previsti dall'art. 29--decies, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006, relativi alla comunicazione dei dati sugli autocontrolli delle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell'anno solare 2019, compreso il Piano Gestione Solventi, se dovuto;
- e) la conferma che i Gestori delle installazioni in possesso A.I.A. -- Autorizzazione Integrata Ambientale, per tutti gli adempimenti autorizzativi non contemplati ai precedenti punti a) b) c) e d), con particolare riferimento ai limiti tabellari, alle condizioni diverse dal normale esercizio, di avvio e di arresto dell'impianto, sono tenuti a rispettare puntualmente le prescrizioni contenute nelle rispettive autorizzazioni A.I.A., nonché le misure previste dalla normativa di riferimento vigente.

Risposta *Le condizioni di cui ai punti a) e b) si applicano esclusivamente alle installazioni che non hanno potuto provvedere agli autocontrolli per i seguenti motivi:*

- *l'installazione era in stato di fermo impianto al momento del controllo programmato per effetto delle misure restrittive per l'emergenza da COVID-19*

- *il gestore per gli autocontrolli si avvale di una società esterna di consulenza a sua volta in stato di inattività, alla data programmata, a causa delle misure restrittive per l'emergenza da COVID-19*

Le condizioni di cui ai punti c) e d) si applicano a tutte le installazioni autorizzate con AIA, ed i termini decorrono dal momento della fine delle misure emergenziali, stimata alla data del 04 maggio 2020 per tutte le installazioni in oggetto, fatto salvo il caso in cui le medesime abbiano riavviato le attività in data successiva. In quest'ultimo caso è richiesto al gestore di comunicare e documentare la data di effettiva riapertura.

FAQ N. 2

Domanda. Siamo esentati dal fare le analisi del PMC fino a fine emergenza COVID?

Risposta. *Lo scopo del provvedimento è derogare, senza ulteriori atti o approvazioni, all'obbligo da parte della ditta di effettuare analisi e controlli che si sarebbero dovuti effettuare, secondo i programmi, nello stesso periodo in cui la ditta è stata obbligata alla chiusura ovvero non ha potuto presenziare in azienda il personale delle società di consulenza che di tali controlli si occupano.*

Pertanto l'esenzione di cui alla DGR è da intendersi fino alla fine delle misure restrittive (vedi chiusura delle attività) stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e successive proroghe nei confronti dell'azienda oppure delle società di consulenza che si occupano degli autocontrolli. La validità della sospensione è da intendersi fino alla fine delle misure restrittive che gravano sui gestori delle installazioni (nel caso in cui gli autocontrolli siano effettuati dal personale interno) e/o sulle ditte di consulenza esterne.

Le Ditte che nel periodo tra il 23/02 ed il 03/05 sono rimaste attive e che per gli autocontrolli si avvalgono di laboratori interni non rientrano in questa casistica

FAQ N. 3

Domanda. La DGR 238/2020 si riferisce ai campionamenti ed analisi delle emissioni in atmosfera o anche gli scarichi idrici, le analisi dei rifiuti, le acque sotterranee ecc.?

La Comunicazione dei dati sugli autocontrolli delle emissioni (art. 29--decies, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006) comprende i dati sulle emissioni acustiche (rumore), gli scarichi idrici, le acque sotterranee (piezometri)? Sono oggetto di deroga tutte le fonti emmissive?

Risposta: *Occorre riferirsi alla definizione di emissione del D. Lgs. 152/06, dove per emissione si intende "lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo".*

FAQ N. 4

Domanda: Il termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19" si riferisce alla **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020**, con la quale è stato dichiarato, **per sei mesi**, lo stato di emergenza sul territorio nazionale? Quindi al momento questo termine è il 31 luglio 2020?

Risposta: *Il riferimento per "Il termine del periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19" si riferisce al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 (e i successivi) che hanno regolamentato via via le chiusure e le successive aperture delle aziende; il termine non è il 31 luglio 2020 e dipende dalla tipologia di aziende via via individuate nei vari decreti.*

FAQ N. 5

Domanda: Il punto b) titolo I della DGR prevede “la modifica del numero complessivo di autocontrolli delle emissioni, previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A limitatamente al periodo di sospensione, relativamente all’annualità 2020, senza necessità di modifiche dell’autorizzazione”; si riferisce alla frequenza dei monitoraggi? Gli autocontrolli sospesi vanno recuperati?

Gli autocontrolli che non faccio nel periodo di sospensione non li devo recuperare alla fine del periodo di sospensione?

Risposta: *Non andranno recuperati in funzione della frequenza dei controlli rispetto al periodo di chiusura, ad esempio un controllo annuale tra il 23 febbraio 2020 ed il 03 maggio 2020 va riprogrammato in altra data, mentre un controllo trimestrale non può essere recuperato. La ratio di questo punto della DGR è evitare di dover, per ogni singola autorizzazione, emanare un provvedimento apposito per derogare al numero complessivo dei controlli previsti nel 2020 ed al contempo non aggravare i costi delle aziende che in alternativa, per rispettarne il numero complessivo annuale, dovrebbero aumentare le frequenze dei controlli (con relativi costi) senza che questi siano effettivamente utili e rappresentativi.*

FAQ N. 6

Domanda: Le prescrizioni relative ai piani di miglioramento slittano di 60gg a partire dallo stesso termine dell'emergenza COVID?

Risposta: *Sempre 60g dal termine delle misure restrittive di cui Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e successive proroghe gravanti sull'attività autorizzata in AIA. Qualora il Gestore, nell'esecuzione di piani di miglioramento programmati, l'attivazione di impianti o modifiche tecnologiche doveva avvalersi di società esterne che non hanno riaperto o che hanno difficoltà ad operare (ad esempio dove è necessario realizzare opere murarie, impianti idraulici ed elettrici, installare nuovi software) sarà comunque premura di questa AC valutare ulteriori proroghe.*

FAQ N. 7

Domanda: La Relazione Annuale o Report dell’art. 29--decies, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 slitta di 90gg a partire dallo stesso termine dell'emergenza COVID?

Risposta: *90gg dal termine delle misure restrittive di cui Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e successive proroghe gravanti sull'attività autorizzata in AIA.*

FAQ N. 8

Domanda: Se un'azienda ha riaperto il 4 maggio, è da questa data che decorrono i 90 giorni previsti per l'invio della “Comunicazione dei dati sugli autocontrolli delle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell’anno solare 2019, compreso il Piano Gestione Solventi, se dovuto”?

Risposta: *La data per la decorrenza per l'invio dei report è la data di riapertura stabilita via via dai vari decreti, ad es. se è stata il 04 maggio 2020 il termine ultimo per l'invio sarà il 04 agosto 2020.*

FAQ N. 9

Domanda: Come avviene la modifica del numero di autocontrolli? Su istanza di parte?

Risposta: *Anche se la comunicazione non è stata prevista dalla DGR, sarebbe opportuno che la Ditta comunichi eventuali variazioni della frequenza degli autocontrolli*

FAQ N. 10

Domanda: Nella DGR non ci sono riferimenti a eventuali proroghe per il rinnovo AIA; se il termine di presentazione della documentazione di riesame, cade il 7 luglio 2020, è previsto un periodo di

differimento? Oppure si calcola anche qui la data di riapertura dell'attività? Se fosse il 4 maggio la scadenza del 7 Luglio slitterebbe al 7 Agosto?

Risposta: la materia ricade nell'ambito applicativo della L. n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (DECRETO "CURA ITALIA"), che, in particolare, ha riformulato l'art 103 stabilendo al 2° comma quanto segue:

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. “; pertanto anche il termine per la presentazione per la documentazione del rinnovo andrà differito di 90 gg.

Allo stato attuale la cessazione dello stato di emergenza è fissata al 31 luglio 2020 con la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. “ (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020), che ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi.